



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

Così composta:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1) Dott.ssa Patrizia Mannacio | Presidente rel. |
| 2) Dott.ssa Maria Grazia Conti | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Assunta Marini | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro 7140/2014 R.G. posto in decisione all'udienza del 08/01/2020

TRA

SCALELLA LUANA

elett.te dom.ta in VIA FLAMINIA n. 71 ROMA presso lo studio dell'avv.to BOTTI MATTEO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

IMPUGNANTE

E

DI GIUSEPPE SRL

elett.te dom.ta in VIA EZIO N. 12 ROMA presso lo studio dell'avv.to PISANI CARLO che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to PROIETTI ANTONELLA in virtù di procura in atti.

IMPUGNATA- IMPUGNANTE INCIDENTALI

Oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

Conclusioni

Scalella:



“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertati i fatti così come ivi esposti, respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa,

- riformare integralmente il lodo arbitrare depositato in data 22 luglio 2014 dal Collegio Arbitrale composto dagli Avv.ti Leopoldo Sambucci, Michele Proverbio e Paolo D'Eletto costituito in data 16 novembre 2012, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla Sig.ra Luana Scalella, sia in questa sede che nel corso del procedimento arbitrare,

In via principale

- accertare e dichiarare la natura vessatoria della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto di appalto del 25 luglio 2008 e per l'effetto

- accertare e dichiarare la nullità del lodo depositato in data 22 luglio 2014 in quanto pronunciato in aperta violazione dell'art. 829 1° comma n. 1 c.p.c.;

in via subordinata

- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della declaratoria di nullità del lodo ex art 829 1° comma n.1 c.p.c., accertare e dichiarare la nullità del lodo depositato in data 22 luglio 2014 in quanto pronunciato in aperta violazione dell'art. 829 1° comma nn. 4 e 5 c.p.c. in relazione al rigetto della domanda di declaratoria di nullità del contratto di appalto e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto intercorso tra la Di Giuseppe S.r.l. e la Sig.ra Luana Scalella in data 25 luglio 2008 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare l'obbligo della Di Giuseppe S.r.l. a restituire alla Sig.ra Scalella la somma di € 138.332,33, oltre interessi e per l'effetto

- condannare la Di Giuseppe S.r.l. alla restituzione in favore della Sig.ra Luana Scalella della somma pari ad Euro 138.332,33 (centotrentotto-milatrecentotrentadue/33 cent) oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;

In via ulteriormente subordinata

- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di declaratoria di nullità del lodo in relazione al rigetto della domanda di declaratoria di nullità del contratto, accertare e dichiarare la nullità del lodo depositato in data 22 luglio 2014 in quanto pronunciato in aperta violazione dell'art. 829 1° comma nn. 4 e 5 c.p.c., in



relazione alla mancata pronuncia in merito alla determinazione del regime IVA da applicare agli importi dovuti dalla Sig.ra Scalella e per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Scalella a vedersi riconosciuta in relazione alle somme ancora dovute alla Di Giuseppe S.r.l. l'applicabilità del regime IVA al 4%;

- Accertare e dichiarare la nullità del lodo depositato in data 22 luglio 2014 in quanto pronunciato in aperta violazione dell'art. 829 1° comma nn 4 e 5 c.p.c. in relazione alla liquidazione tra le parti delle spese del procedimento e, per l'effetto, - accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Luana Scalella a veder integralmente sostenute le spese della fase arbitrale dalla Di Giuseppe S.r.l. e per l'effetto - condannare la Di Giuseppe S.r.l. alla refusione delle suddette spese in favore della Sig.ra Luana Scalella.”

Di Giuseppe S.r.l.:

“Voglia.....:

- in via principale:

a) rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Scalella Luana, siccome infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente il lodo impugnato;

- in via incidentale, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto di appalto:

a) dichiarare che la Di Giuseppe S.r.l. aveva diritto a ricevere dalla sig.ra Scalella Luana una somma pari al valore e/o al costo di tutti i lavori eseguiti nell'immobile pari ad € 230.686,43, a titolo di ingiustificato arricchimento, ovvero di arricchimento senza causa, e quindi ai sensi degli art. 2035 e 2041 c.c.; e per l'effetto condannare la sig.ra Scalella Luana al pagamento della somma di € 92.354,08 compresa Iva, detratto l'importo di € 138.332,33 non contestato dalla difesa avversaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal settembre 2009 al soddisfo:

b) dichiarare che la Di Giuseppe s.r.l. aveva diritto a ricevere dalla sig.ra Scalella Luana, una somma pari a complessivi € 173.402,60 (di cui € 142.133,28 per sorte ed € 31.269,32 per iva) a titolo di indebito arricchimento ex art.2033 c.c.; e per l'effetto, condannare la sig.ra Scalella Luana al pagamento della somma di € 35.070,27 compreso Iva, detratto l'importo di € 138.332,33, non contestato dalla difesa avversaria, oltre interessi, rivalutazione monetaria dall'ottobre 2009 al soddisfo.



c) condannare l'appellante alle spese ed onorari del presente grado."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Luana Scalessa ha impugnato il lodo depositato in data 22 luglio 2014 dal Collegio Arbitrale composto dagli Avv.ti Leopoldo Sambucci, Michele Proverbio e Paolo D'Eletto che ha deciso il giudizio arbitrale introdotto dalla soc. Di Giuseppe s.r.l., affidataria di lavori di ristrutturazione di un immobile in virtù del contratto di appalto sottoscritto in data 25.7.2008, al fine di ottenere il pagamento di parte del corrispettivo; e nel corso del quale la Scalessa aveva eccepito sia la nullità del contratto per essere, le opere, state eseguite in assenza di autorizzazione, sia la presenza di vizi.

Il collegio arbitrale, disattesa l'eccezione di nullità del contratto, aveva determinato in € 170.952,70 maggiorata di Iva, l'importo complessivamente dovuto dalla committente; e, dato atto del versamento della somma di €138.332,33 a titolo di acconto, aveva condannato la Scalessa al pagamento della differenza; inoltre l'aveva condannata alle spese di c.t.u., al pagamento delle spese legali sostenute dalla società Di Giuseppe s.r.l., nonché al pagamento dei compensi spettanti agli arbitri.

La Scalessa nell'impugnare il lodo, ha insistito preliminarmente per la sospensione della sua efficacia esecutiva, e, nel merito, ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

Ha resistito all'appello la società Di Giuseppe, che, per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto di appalto, ha chiesto, in via incidentale accertarsi il diritto ad ottenere la somma corrispondente al valore o al costo dei lavori eseguiti a titolo di arricchimento senza causa, o ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Accolta l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.1.2020, con concessione dei termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; termini poi sospesi in ragione dei provvedimenti legislativi adottati nella fase emergenziale del pandemia da Covid 19 (art. 83 D.L. 18/2020 e 36 D.L.23/2020).

Prima di passare all'esame analitico dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione, va accertata quale sia la normativa applicabile a questo giudizio.

L'art. 829, comma 3, c.p.c., regola l'impugnabilità del lodo arbitrale: tale norma ha subito, nel tempo, un radicale mutamento, attuato con il D. Lgs. 40/2006. Infatti, prima della riforma, il principio generale espressamente riconosciuto si sostanziava in ciò:



che, in caso di *errores juris in iudicando*, il provvedimento reso dalla Corte Arbitrale era passibile di impugnazione, salvo il caso in cui le parti avessero espressamente richiesto un giudizio secondo equità, ovvero avessero concordato la non impugnabilità *in toto* della pronuncia.

Quindi, in caso di convenzione arbitrale che nulla prevedesse circa l'impugnabilità nel merito per errori di diritto, il silenzio delle parti era da intendersi come assenso. Con il D. Lgs. 40/2006, vi è stata una totale modifica dell'impianto normativo. L'attuale terzo comma, infatti, prescrive che l'impugnabilità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa *solo se* tale volontà sia frutto di espressa disposizione di legge o delle parti (o in contrasto con l'ordine pubblico); diversamente, è da ritenersi preclusa.

Il decreto summenzionato, peraltro, come già rilevato, prevedeva che la nuova disciplina dovesse applicarsi a tutti i procedimenti arbitrali promossi a far data dal 2 marzo 2006, in coincidenza con l'entrata in vigore delle modifiche.

Poiché le disposizioni transitorie non facevano distinzione circa l'ipotesi in cui il procedimento arbitrale fosse innestato – seppur successivamente al 2 marzo 2006 – in virtù di una convenzione arbitrale stipulata in vigore della precedente o della nuova normativa, nel 2016 si sono espresse le SS.UU. con le c.d. “sentenze gemelle” del 2016. Secondo quanto affermato dalla S.C. il mutato regime di impugnabilità del lodo non sarebbe applicabile ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006 “*se azionati in forza di convenzioni di arbitrato stipulate prima della riforma (secondo cui “in tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla*



da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003".

La Corte d'Appello di Milano ha quindi sollevato questione di costituzionalità, paventando una violazione degli artt. 3 e 41 Cost.. sul rilievo che il *discrimen* operato dalle SS.UU. – da intendersi “*diritto vivente*” superabile solo con una pronuncia costituzionale – ponesse, in realtà, un'ingiustificata differenziazione, ponendo sul medesimo piano un atto sostanziale (la clausola compromissoria) e uno procedurale (l'impugnazione del lodo arbitrale). Differenziazione che non trasparirebbe né dal tenore letterale della legge, né sarebbe in linea con il principio del *tempus regit processum*, in ragione del quale il procedimento civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, salva la disposizione di legge transitoria.

Inoltre la Corte di merito ha riscontrato la non manifesta infondatezza della questione in ordine all'ingiustificata lesione del principio di autonomia privata e della libertà contrattuale, in quanto il consenso ad impugnare il lodo arbitrale quando le parti non avessero previsto espressamente tale facoltà, avrebbe permesso un'ingerenza discriminatoria rispetto all'assetto determinato e voluto da queste ultime.

L'intervento della Corte Costituzionale (Sent. N. 13 del 2018) tuttavia, ha riconosciuto piena legittimazione all'interpretazione, invero costituzionalmente orientata, operata dalla Cassazione a Sezioni Unite, dichiarando la questione infondata.

Nel caso di specie, quindi, poiché il contratto di appalto contenente la clausola compromissoria è stato concluso in data 25.7.2008 va applicato l'art. 829 novellato, con conseguente esclusione dell'impugnabilità del lodo per questioni di diritto attinenti al merito della controversia.

Tanto premesso si osserva, che con il **primo motivo** l'appellante deduce *la nullità della clausola compromissoria e conseguente nullità del lodo- violazione ex art. 829 1^a comma n. 1 c.p.c.*

La Scaella sostiene la nullità del lodo in ragione della insanabile nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, con conseguente difetto di *potestas iudicandi* in capo al collegio arbitrale; ciò in quanto, attesa la qualità di “*professionista*” in capo all'appaltatore, e la qualità di “*consumatore*” in capo ad essa



istante, la clausola compromissoria contenuta nel contratto, sarebbe, ai sensi dell'art.33 comma 1 del Dl.vo n.2006/2005 da considerare vessatoria, poiché determinerebbe un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ad avviso dell'impugnante la nullità della clausola compromissoria per vessatorietà è causa di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 1^a comma n.1 c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

L'eccezione è stata infatti sollevata per la prima volta in sede di impugnazione del lodo, in violazione di quanto disposto dall'art.829 comma 2, secondo cui la parte che non ha eccepito con la prima difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale non può, per tale motivo, impugnare il lodo.

Vale richiamare la recente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la convenzione di arbitrato nulla deve essere eccepita nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, perché in difetto, la dedotta invalidità degrada a nullità sanabile (Cfr. Cassini. 15613/2021).

Con il *secondo motivo* l'impugnante deduce al nullità del lodo *ex art. 829 1^a comma n.4 e 5 c.p.c.*

Ad avviso della Scalella il lodo sarebbe nullo in quanto vi sarebbe contraddittorietà interna alla motivazione con l'effetto dell'inconciliabilità tra motivazione e dispositivo. Sostiene l'impugnante che a fronte dell'ineccepibile rilievo di nullità del contratto avente ad oggetto l'esecuzione di opere necessitanti autorizzazione- come dallo stesso appaltatore confermato nel corso del procedimento arbitrale- il collegio, nonostante avesse condiviso il principio secondo cui è nullo il contratto che abbia ad oggetto opere prive di concessione edilizia, aveva poi asserito, in contrasto con le risultanze di causa, sia che l'appalto aveva riguardato non la suddivisione di un unico immobile in tre distinte unità abitative, ma piuttosto la loro ristrutturazione ; sia che la Scalella, all'epoca solo promissoria acquirente dell'intero fabbricato, non poteva che porre in essere lavori assistiti dalla concessione edilizia originaria.

Inoltre il Collegio, si sarebbe "*di fatto delegittimato ed autoaccusato di una gravissima omissione*" (sic. Cfr.pag.18 atto di impugnazione) allorché aveva asserito che la Scalella aveva l'onere di produrre la concessione originaria per permettere il confronto



con le opere eseguite; e di non poterne sollecitare d'ufficio il deposito, dovendo, la nullità, risultare ex actis.

Ad avviso della Scaella al rigore logico interpretativo della propria eccezione di nullità, il collegio avrebbe risposto in modo incomprensibile.

Aggiunge, inoltre, l'impugnante che il Collegio avrebbe ommesso di pronunziarsi sulla correttezza dell'importo richiesto dalla Di Giuseppe; sostiene infatti che gli Arbitri avrebbero apoditticamente applicato l'iva del 21% sul prezzo dovuto, mentre essa aveva diritto all'applicazione dell'Iva al 4%, ossia del regime Iva prima casa.

Ha infine aggiunto che nemmeno sarebbe motivata la condanna al pagamento delle spese di lite.

A tali rilievi ha replicato la difesa del Di Giuseppe, rilevando che contrariamente a quanto assunto da controparte, non vi era stata ammissione, da parte di esso appaltatore, dell'abusività delle opere; che il Collegio arbitrale aveva correttamente analizzato il contenuto del contratto in cui si faceva riferimento, oltre che alla concessione edilizia n. 3514/2002 rilasciata dal Comune di Roma, ad opere riferite ad una pluralità di appartamenti non da realizzare, ma già esistenti; che non vi era prova che tale contratto fosse simulato; che l'accertamento dell'abusività delle opere sarebbe stato possibile solo esaminando la concessione edilizia originaria, che, tuttavia, non era stata prodotta.

Si osserva.

Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, l'impugnante ha l'obbligo di attenersi rigorosamente nell'atto di impugnazione alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice e per la parte convenuta verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.

Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall' art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per cassazione, *potendosi pervenire ad una pronuncia di annullamento del lodo solo in base ai vizi specificamente indicati all'art. 829 c.p.c.*

Si tratta cioè di un mezzo di impugnazione cosiddetto a critica vincolata (cfr. da ultimo Cass. Ord. n. 19807/2018).



L'atto di impugnazione proposto dalla Scalella, pur contenendo plurime illustrazioni ed articolazioni di vizi di nullità del Lodo, non permette lo svolgimento del giudizio rescindente.

Va rilevato infatti, quanto all'impugnazione di quanto deciso dal collegio arbitrale in punto di nullità del contratto di appalto per avere ad oggetto la realizzazione di opere abusive, che il vizio di nullità di cui al primo comma n. 4 dell'art. 829 c.p.c. Può essere dedotto quando la pronunzia sia stata effettuata al di fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria, e sempre che l'eccezione sia stata sollevata nel corso del procedimento arbitrale, come stabilisce l'art.817 terzo comma c.p.c.. Non vi è quindi pertinenza tra il vizio richiamato e l'ipotizzata contraddittorietà della motivazione, che trova invece collocazione nel motivo di cui all'art. 829 comma 1 n.5. Con il motivo di cui al n.5 può, infatti, essere fatta valere la mancanza nel lodo, dei requisiti prescritti dall'art. 823 comma 2 n.5,6,7, tra cui la contraddittorietà della motivazione o il contrasto tra motivazione del lodo e dispositivo; ma solo allorché tale vizio si concreti in una inconciliabilità fra parti di motivazione e parti del dispositivo di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi* e quindi da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione (Cfr. Cass. n.3989/2006; Cass.n. 2211/2003); o in un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico (Cfr. Cass.n. 16.6.2010).

Non rientra, pertanto, nel motivo, l'erronea valutazione dei mezzi di prova da parte degli arbitri (che è appunto il vizio sostanziale di cui l'impugnante si duole), nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto tale difetto ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non comprendere l'iter del ragionamento degli arbitri.

Nel caso di specie, la motivazione del collegio arbitrale in punto di nullità del contratto, non presenta in alcun modo i vizi dedotti; l'atto di impugnazione della Scalella si limita solo ed esclusivamente a sovrapporre alla valutazione che dei fatti ha dato il Collegio arbitrale una propria differente lettura di merito.

Tutte le censure dedotte dalla Scalella si risolvono infatti in un'istanza di revisione della ricostruzione dei fatti e delle valutazioni compiute dal Collegio arbitrale, attraverso un riesame ed una diversa valutazione delle risultanze degli atti e dei documenti prodotti, contrapponendo una visione dei fatti diversa da quella data dal



Collegio. La parte impugnante pur enunziando nel motivo i profili di nullità del Lodo ex art. 829 c.p.c., ha sostanzialmente reintrodotto per altra via un riesame nel merito della controversia, consentito però solo dopo che sia stata accertata la nullità del lodo. Quanto alla mancanza di motivazione sull'incidenza dell'Iva nella misura del 4%, se, come già specificato, la totale assenza di motivazione sarebbe vizio deducibile con il motivo di cui all'art. 829 1 n.5 c.p.c., pur tuttavia va sottolineato che nella specie, tra i quesiti formulati al collegio arbitrale, e riportati nel lodo, non ve n'è alcuno avente ad oggetto la misura dell'incidenza dell'Iva sulle somme richieste dall'appaltatore.

Anche la pretesa nullità del dolo per omessa motivazione circa i criteri di liquidazione delle spese di lite (compensate per il 10% e poste, quanto al resto, a carico della Scalella) è destituita di fondamento in quanto gli arbitri hanno espressamente fatto riferimento all'esito della lite, che ha visto prevalentemente soccombente la Scalella rispetto alla domanda della soc. Di Giuseppe S.r.l., accolta in misura inferiore rispetto alla quantificazione dell'appaltatrice.

Sicché è di tutta evidenza che il Collegio ha disposto la parziale compensazione, seppur in misura minima, in applicazione del principio di reciproca soccombenza; principio applicabile anche laddove venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cfr. Cass. n. 20888/2018; Cass.n.21684/2013).

In definitiva non sussiste il difetto assoluto di motivazione che impedisce di ricostruire il ragionamento posto a fondamento della decisione.

Conclusivamente l'impugnazione del lodo va dichiarata inammissibile, e tale pronunzia rende ultroneo l'esame dell'impugnazione incidentale della soc. Di Giuseppe, condizionata all'accoglimento dell'impugnazione della Scalella.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale nelle cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.

Infine, poiché il presente giudizio è iniziato dopo il 30.1.2013, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge



228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la citazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando;

- dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo proposta da Luana Scalella avverso il Lodo arbitrale depositato in data 22 luglio 2014 dal Collegio composto dagli Avv.ti Leopoldo Sambucci, Michele Proverbio e Paolo D'Eletto;
- condanna Luana Scalella al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore della soc. Di Giuseppe S.r.l. in complessivi € 13.6365,00 oltre iva., cpa e rimborso spese generali come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la citazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.7.2021

Il Presidente estensore

Dott.ssa Patrizia Mannacio

